

CONSIGLIO COMUNALE

Servizio: COMMERCIO atti allegati 1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____ 5) _____	DELIBERA ☐ meramente esecutiva ☐ immediatamente eseguibile
---	--

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 01-04-16 N.15

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

visto: l'Assessore

Testo firmato:  Firmato

COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO PER IL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dlgs.267/2000 art. 49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole  Firmato

Il Responsabile del servizio
MAZZERO ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. L'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed introdotto, al comma 2, il principio di precauzione, il quale dispone che "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga".

2. Con la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'ordinamento nazionale con il Dlgs n.150 del 14 agosto 2012, il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

In più all'art. 2, comma 3, recita: "Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche."

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, la direttiva n. 128 impone (art. 14) di adottare tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogni qualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata (obbligatoria dal 1 gennaio 2014) sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

4. Con Decreto Interministeriale del 22/01/2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, individuante politiche e azioni volte ad "assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

5. La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.1379 del 17/07/2012 (Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010) individua le prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari da seguire nelle diverse fasi. Le Amministrazioni comunali - sulla base dei documenti proposti - potranno disporre eventualmente, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.

6. Il "Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque" n. 208 del 2014 pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni; nella sua analisi della tendenza della contaminazione si evidenzia che: "Le dinamiche idrologiche, infatti, quella delle acque sotterranee in particolare, sono lente e solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione tempestivi possono garantire il buono stato di tali risorse.". Ed inoltre: "Esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione contemporanea a diverse sostanze [Backhaus, 2010]. Gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al., 2009].".

7. Il territorio del comune di Volpago del Montello, per gran parte, ha elevato valore sotto il profilo paesaggistico, ecologico e del territorio rurale, individuando, tra le valenze ambientali, oltre alle aree nucleo della rete ecologica regionale (siti Natura 2000), corridoi ecologici pertanto è caratterizzato da una elevata fragilità e sensibilità dal punto di vista ambientale;

8. Considerato che con D.G.R.V. n.1379 del 17.07.2012 sono stati **approvati gli indirizzi regionali** per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché la proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010;

Atteso che tale documentazione è stata trasmessa a tutte le Amministrazioni comunali del Veneto per l'inserimento nei rispettivi Regolamenti di Polizia Rurale, nell'ambito della propria autonomia e potestà;

Ritenuto che l'agricoltura non intensiva, l'agricoltura biologica, e l'applicazione della tecniche di difesa integrata e degli approcci alternativi con metodi non chimici costituiscano le maggiori garanzie per la conservazione e la tutela della biodiversità, della salute dei cittadini e del paesaggio;

Richiamata la direttiva di Giunta comunale n. 47 del 25.03.2016 di "proposta regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari";

Ritenuto opportuno adottare il regolamento comunale elaborato dall'ufficio attività produttive per l'impiego dei prodotti fitofarmaci, prendendo come base gli indirizzi approvati dalla Regione Veneto;

Visto l'art.117, comma VI, della Costituzione della Repubblica Italiana che conferisce agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i. il quale stabilisce che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

Visto che secondo quanto dispone l'art.13 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i. spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42, comma II, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. (TUEL) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad approvare i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del medesimo TUEL;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

CON voti espressi per alzata di mano: favorevoli _____, contrari: _____, astenuti: _____

DELIBERA

1. Di **adottare** l'allegato **regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra agricole** nel testo risultante dal documento allegato sub.1 alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che il regolamento comunale venga depositato entro **5 giorni** dall'adozione e mettendolo a disposizione del pubblico per **10 giorni** consecutivi presso la segreteria del Comune affinché, nei successivi **20 giorni**, chiunque possa presentare osservazioni al regolamento adottato. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, e comunque entro la prima data utile, approva il regolamento comunale, apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti;
3. Di stabilire che le norme contenute nel **regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra agricole** diverranno efficaci a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione;
4. Di provvedere a pubblicare il regolamento e la presente delibera sull'albo pretorio on-line e sul sito internet comunale.